

Registrazione di Atto Privato

Il 16/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZG , serie 3 , numero 317

data di stipula: 15/05/2025

ident.vo telematico: TZG25L000317000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92069460464

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92069460464				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

RICCARDO LUCI
 Firma su delega del Direttore Provinciale *VINCENZO PANDISSANO*

"Associazione Don Aldo Mei APS"

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "Cts") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Don Aldo Mei APS", da ora in avanti denominata "associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Viareggio, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro.

ART. 2 - (Scopo, finalità, attività e azioni)

L'associazione non ha scopo di lucro, ha natura indipendente ed autonoma, apartitica, ed è fondata sui principi di democrazia, tolleranza, solidarietà, non violenza e trasparenza. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di valorizzare e promuovere i valori di ispirazione cristiana in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, così come previsto e come indicate dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5;

sempre bene

Beni Rob N.

Giuliano De Rocco

Roberto B.

M. C.

Amelia

Anti P.

[Signature]

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione svolge le suddette attività di interesse generale mediante l'attuazione delle seguenti iniziative:

- organizzazione di manifestazioni come seminari, corsi di aggiornamento, laboratori didattici sia gestiti direttamente dall'associazione che in collegamento con altri organismi;
- collaborazioni con Scuole ed Enti Locali e Nazionali preposti;
- progettazione e gestione di attività e/o servizi educativi a favore dei minori, ivi compresi asili nido, e strutture per la prima infanzia, scuola primaria, gestite in proprio o tramite convenzioni con altri enti pubblici e privati;
- progettazione e gestione di doposcuola e soggiorni estivi e invernali per ragazzi e promuovere attività parascolastiche (anche stabilendo, se necessario, legami e collegamenti esterni con la cittadinanza e le più diverse realtà sociali);
- attività relative all'educazione ambientale ed ecologica: agricoltura biologica e biodinamica, conoscenza e valorizzazione dei parchi e delle zone verdi e del patrimonio artistico, anche attraverso la visita di aziende agricole locali, parchi e aree naturali, musei naturalistici del territorio regionale e nazionale;
- acquisto, per conto dei soci, di libri di testo, di altro materiale o documentazione nonché di sussidi didattici scritti o audiovisivi;
- sviluppo di iniziative di consulenza psicopedagogica e familiare, anche nel caso di bambini con handicap, anche in collaborazione con altre Associazioni;
- sviluppo di attività ricreative promosse e organizzate dalle famiglie nella struttura scolastica;
- organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, proiezioni di films e documentari sulle tematiche dell'educazione, dell'antropologia quale conoscenza dell'essere umano secondo corpo, anima e spirito, della salute (medicina, alimentazione, assistenza), della questione sociale o comunque su tematiche attinenti agli scopi sociali o di interesse per i soci e collaborazione con esperti nel settore;

Unti Piers

per i soci e collaborazione con esperti nel settore;

sempre Ben 2 Ben Paolo
Gualberto de Rocco

Salsola Barbara M. G. Corradi ff. Gualberto de Rocco



- organizzazione e gestione, anche in partenariato con altri organismi, di attività di formazione professionale per gli adulti;
- organizzazione di corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, comitati e gruppi di studio e ricerca;
- corsi di formazione all'insegnamento;
- corsi artistici e artistico-terapeutici: pittura, ceramica, scultura, tessitura, costruzione di giocattoli, canto corale, musica strumentale, arte della parola, teatro;
- produzione, pubblicazione e diffusione di riviste, libri e materiale audiovisivo di carattere pedagogico od informativo e pubblicazione degli atti relativi ai convegni, seminari, studi e ricerche realizzati.

Inoltre, ispirandosi al principio della solidarietà, potrà:

- stabilire modalità e mezzi idonei a consentire a tutti di frequentare la scuola e di partecipare a tutte le altre attività;

- favorire i collegamenti tra associazioni, servizi, comunità locali, ambienti sociali, economici e culturali;

- aderire ad iniziative di qualunque altra associazione, enti e circoli purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione e coinvolgerli nelle attività svolte e condividere risorse con le medesime.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale sia dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci sia di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti necessari al fine di:

- stipulare convenzioni, stabilire collaborazioni e alleanze con enti pubblici, privati, confederazioni,

sindacati e università, per il miglior raggiungimento dei propri scopi;

- acquistare beni mobili ed immobili;

- avvalersi di tutti i benefici e le agevolazioni previste dalla legislazione europea, nazionale e regionale;

Se Jambou Ben
Solito di Barbero
3
Bum Paolo
Simone Di Rico
FF
MG Caseni
Chiamato
Uniti Per

- svolgere la sua attività sul territorio nazionale ed internazionale con autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto delle leggi vigenti sul territorio europeo;
- accogliere forme di contributi elargiti da istituti di credito, fondazioni, società e privati, finalizzati a fornire maggiori strumenti e servizi all'azione dell'associazione;
- assumere finanziamenti e affidamenti da enti con personalità giuridica, accettare donazioni e lasciti, aprire conti correnti presso Banche ed Istituti di Credito e compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi associativi;
- raccogliere presso i propri associati, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, contributi suppletivi rispetto alle quote;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi ed elenchi.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà acquistare beni mobili ed immobili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né

Sei Giovanni Ben
4
Bini Paolo
Giuliano D. Ric
PP
Chilum
Stefano Basso
M. Casini

Unità Pers

collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Possono aderire all'associazione persone fisiche o enti del Terzo settore che, condividendone in modo espresso gli scopi e lo spirito, sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e intendono a tale fine impegnarsi personalmente con la loro opera, competenze e conoscenze. Il rapporto associativo e le modalità associative sono rivolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'associazione stessa.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dal responsabile genitoriale . Il responsabile che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5
S. Cresti Labor M. Gascini PP

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Le persone giuridiche e gli enti ammessi come associati nell'associazione, hanno diritto di voto nell'Assemblea attraverso un loro rappresentante.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Aut. Pers.

Aut. Pers.

Sebastiano Benini

Bruno Paolo
francesco De Rocco

Sebastiano Benini

M. Caracciolo

FF

Aut. Pers.

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; le quote non possono essere trasmesse e non sono oggetto di rivalutazione;

- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso di mancato versamento della quota associativa nei primi 6 (sei) mesi di ciascun esercizio sociale senza giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile)" e il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo

Se Demos Poveri
Sebastiano Biber *M. Cascone* *Fulvio De Ricci* *FF* *Cianfrutti*
Bini Paolo

Anti-Poveri

ART. 6 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa e, comunque, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Sebastiano Taven
Sebastiano Taven *M. Cascini* *8* *Finisio Di Rucco* *PP* *Bon Poob IV.* *Chianelli* *Anti-Pens*

Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori si rinvia all'art. 16 del Codice del terzo settore.

ART. 8 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche associative sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai suoi associati.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro dell'assemblea eletto pro tempore tra gli associati.

Viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa (co. 2, art. 13 Codice del terzo settore) e per presentare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Inoltre, deve essere convocata per l'eventuale rinnovo delle cariche associative e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta motivata da due membri dell'Organo di amministrazione o almeno da un decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (co. 2, art. 20 Codice civile)."

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione, e l'ordine del giorno. Tale comunicazione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per

se prima bene 9

Sebastiano Barbero MG Lascini

Giuliano Di Rocco Ben Paolo

FF

1. A. P. 1985

[Signature]

l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail semplice o/e altri sistemi di messaggistica.

In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo e ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Possono intervenire con diritto di voto alle assemblee tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

se Giovanni Berni

10

Giuseppe Di Rocco

PF

Guerra

Boni Paolo

Shasta Boni

Milascini

U. ti. Pers

Quaranta

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 del codice civile).

ART. 10 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e

secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

de Giovanni Tommaso 11 *ff. Giubboni De Riva*
Silvestri Roberto *M. Cascini* *Luca...*

Unità Piena

De Giovanni

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

L'Organo di amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dall'Organo stesso, composte da soci e non soci.

L'Organo di amministrazione è formato da 5 (cinque) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri o amministratori possono essere riconfermati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di

Inte Pers

Dei Pers

Sejmon Pers

12

Sejmon De Pers
FF Ben Perso Fl.

Sejmon Pers M. Casceri U. Perso

13
 Sol. Tit. B. he M. Gasani

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile"

(art. 27 Cts).

ART. 11 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dai membri dell'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

L'Organo di amministrazione elegge un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 - (Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente è nominato all'interno dell'Organo di amministrazione e sono sue attribuzioni:

attribuzioni:

Se James Peen

Silvin Baker M. Lascino

Fincham de Roca
Ben Poole N.

14

PF

Gould

Le

- curare gli aspetti amministrativi dell'associazione;
- convocare e presiedere assemblea e Organo di amministrazione in caso di impedimento o inadempimento di Presidente;
- supportare il Segretario nella mansione di tenere e aggiornare i Libri sociali.

Il Vice Presidente svolgerà anche la funzione di Tesoriere svolgendo i seguenti compiti:

- curare le disponibilità finanziarie dell'ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote associative, coordinandosi con il Segretario;
- eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'associazione;
- curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'associazione;
- predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre all'Organo di amministrazione e assemblea per il seguito di competenza.

Art. 13 - (Segretario)

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- la redazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea e degli incontri dell'Organo di amministrazione;
- tenere e aggiornare i Libri sociali;
- convocare e presiedere Assemblea e Organo di amministrazione in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
- organizzazione della logistica dell'associazione, per eventi e fiere;
- responsabile della comunicazione con terzi.

ART. 14 - (Organo di controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Sebastiano Boia *M. Lo Cascio* *Giuseppe Di Rocco* *Bruno Paolo N.* *Antonio Verrini*

15

Uniti Pieno

23/10/2017

ART. 15 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di amministrazione e intestato all'associazione.

ART. 16 -(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.lgs n.117/2017.

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.

ART. 17 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della

propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 19 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Unità Pers

Schist. Riche
Bom Paolo 17
M. Casceni
FF
Gianluigi De Riva
se. Giovanni Poles
C. M. M. M.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta contenente la motivazione presentata all'Organo di amministrazione.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione

imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Il parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, verrà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli (co. 1, art. 9 Cts).

L'individuazione degli altri enti del Terzo settore, o i fini di utilità sociale, a cui devolvere il patrimonio è demandata agli organi dell'associazione a cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sebastiano Basso

Sebastiano Basso

M. Casarini

Federico Fiorani

Federico Fiorani

Bruno Paoletti